DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' RADIOTELEVISIVA

Art. 3

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Versione in vigore dal 28 agosto 1996, non più in vigore dal 28 ottobre 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attivita' radiotelevisiva
Estremi	Decreto-legge 28 agosto 1996, n. 444
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 agosto 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-l-esercizio-dell-attivita-radiotelevisiva/art-3-entrata-in-vigore/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it